



# Comune di Porto Torres

---

## Ordinanza Sindacale n° 15 del 06/05/2026

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale  
Servizio: Servizio Polizia Locale

Dirigente/Responsabile: Dott. Fois John Frank

**Oggetto: MANIFESTAZIONE FESTHA MANNA 2026. ORDINANZA DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO ITINERANTE DI BEVANDE IN LATTINE E CONTENITORI DI VETRO.**

### IL SINDACO

**Premesso** che nei giorni 23, 24, 25, 31 maggio e 13 giugno 2026 nel territorio comunale di Porto Torres si terranno gli eventi della “Festha Manna” che andranno ad interessare l’intero territorio comunale, con particolare interessamento del centro storico del nostro Comune;

**Tenuto conto** che le manifestazioni sopra indicate richiamano di consueto una significativa partecipazione popolare e, pertanto, si stima che anche nell’edizione del corrente anno un numero rilevante di persone si concentrerà lungo il percorso per assistervi;

**Considerato** che tali manifestazioni sono destinate a richiamare un notevole afflusso di persone anche provenienti dai vicini comuni e che la tipologia delle iniziative nonché il clima caldo produrranno una notevole frequentazione dei punti di vendita e somministrazione di alimenti e bevande da parte di avventori e presenza diffusa di pubblico su strade e piazze dei luoghi di svolgimento di queste, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande;

**Considerato**, altresì che le bevande alcoliche o non nei contenitori in vetro, come gli stessi bicchieri in vetro possono far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché essere dispersi nelle aree interessate dalle manifestazioni ed in quelle immediatamente adiacenti, i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l’incolumità delle persone;

**Evidenziato** che per assicurare il decoro urbano e per preservare la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti appare necessario prevenire i rischi imputabili al consumo di bevande in contenitori di vetro ed in lattine, i cui vuoti, se abbandonati a bordo strada, possono essere utilizzati in modo improprio da persone dedite a condotte illecite;

**Ritenuto** necessario individuare e adottare misure idonee a impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l’incolumità di quanti parteciperanno alle manifestazioni consistenti nel vietare la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali e del consumo itinerante degli stessi prodotti confezionati o somministrati come sopra indicato;

**Ritenuto**, pertanto, di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia garanzia di ordine pubblico;

**Ritenuto**, altresì, di dover evitare che chi parteciperà all'evento possa giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori/bicchieri in vetro;

**Tenuto** conto della eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

**Visto** quanto indicato nel Piano della Sicurezza adottato dall'Ente in occasione della "Festha Manna 2026";

#### **Richiamati:**

- il regolamento comunale "*Gestione dei rifiuti urbani, igiene urbana e ambientale*" (D.C.C. n. 103 del 28/12/2021 e successivi aggiornamenti) che all'articolo 43, rubricato "*Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti*", disciplina le modalità di conferimento dei rifiuti in occasione di manifestazioni e spettacoli viaggianti;
- il D.M. 05 Agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce al Sindaco la prerogativa di adottare provvedimenti tesi a prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- l'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto del Comune di Porto Torres;

### **ORDINA**

**in tutto il territorio comunale**, per ragioni di decoro, di sicurezza urbana e a tutela dell'incolumità pubblica, in occasione degli eventi di seguito indicati, ricadenti all'interno della manifestazione denominata Festha Manna,

**dalle ore 08.00 del 23/05/2026 alle ore 05.00 del 26/05/2026** per i tradizionali eventi della Festha Manna,

**dalle ore 7:00 del 31.05.2026 e fino alle ore 05:00 del 1.06.2026** per la tradizionale "Sagra del Pesce";

**dalle ore 07.00 del 13/06/2026 alle ore 05.00 del 14/06/2026** per il Palio di Santu Bainzu.

### **E' VIETATO**

1. il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine;
2. a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, di somministrare e vendere su area pubblica qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro. Il divieto è esteso anche alle aree concesse ai titolari di pubblici esercizi per posizionamento di tavoli e sedie;
3. l'abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;
4. **è fatta eccezione** per la sola vendita finalizzata all'uso domestico.

### **INVITA**

le utenze non domestiche autorizzate alla somministrazione e/o vendita di cibo e/o bevande, siano esse fisse o temporanee, ad utilizzare esclusivamente bicchieri, cannucce, piatti, posate e contenitori per trasporto e consumo bio-compostabili, al fine di ridurre il forte impatto ambientale costituito dall'utilizzo dei contenitori in plastica,

### **INFORMA CHE**

- l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 *bis* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., con la sanzione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per il primo accertamento. In caso di reiterazione della violazione si procederà, oltre che alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, nei confronti degli esercenti commerciali citati nel presente provvedimento, a disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

- il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo. Copia di esso viene inviata alla Prefettura secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
- manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Porto Torres e alla Questura per l'esecuzione della presente ordinanza.
- gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia a Ordinamento Generale sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale Dott.ssa Maria Caterina Onida (pec: [polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it](mailto:polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it));

#### **DISPONE CHE**

ai sensi dell'articolo 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., essendo prevedibile una notevole affluenza di persone, che rende impossibile una diversa e diretta modalità di informazione, si provvederà a dare ampia comunicazione della presente Ordinanza tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e avviso alle associazioni di categoria.

La stessa sia inviata:

- alla Prefettura UTG Sassari - [protocollo.prefss@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefss@pec.interno.it)
- Alla Questura di Sassari - Ufficio Gabinetto - [dipps179.00f0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps179.00f0@pecps.poliziadistato.it)
- alla Polizia di Stato Porto Torres – [dipps179.7300@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps179.7300@pecps.poliziadistato.it)
- al Comando Stazione Carabinieri di Porto Torres - [tss26942@pec.carabinieri.it](mailto:tss26942@pec.carabinieri.it)
- alla Guardia di Finanza di Porto Torres - [ss1350000p@pec.gdf.it](mailto:ss1350000p@pec.gdf.it)
- al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale – [cfva.sfasinara@pec.regione.sardegna.it](mailto:cfva.sfasinara@pec.regione.sardegna.it)
- al Comando Polizia Locale di Porto Torres [polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it](mailto:polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it)
- al Comando della Compagnia Barracellare di Porto Torres – [compbarrportotorres@pec.it](mailto:compbarrportotorres@pec.it)
- Associazione Le Botteghe Turritane [bottegheturritane@legalmail.it](mailto:bottegheturritane@legalmail.it)
- Associazione Centro Commerciale Naturale Lungomare di Porto Torres [ccn.lungomarept@pec.it](mailto:ccn.lungomarept@pec.it)

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

**IL SINDACO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**